

## DISCIPLINARE TECNICO ZTL COMUNE DI SULMONA

1. Il transito e la sosta dei veicoli all'interno di tutte e tre le Zone a Traffico Limitato (in seguito indicate con ZTL) sono regolamentati come segue:

### PERIODO 1 APRILE-15 OTTOBRE:

- **È VIETATO** il transito e la sosta nella Z.T.L.:  
dal Lunedì al Venerdì                      dalle 00,00 alle 04,00  
   dalle 10,30 alle 15,00  
   dalle 17,00 alle 24,00.  
  
Sabato e festivi,                      dalle 0,00 alle 24,00.
- Negli orari di vigenza delle ZTL sono vietati l'ingresso, la circolazione e la sosta ai veicoli non autorizzati.
- I varchi di accesso alle ZTL sono controllati mediante un sistema di controllo telematico del transito veicolare, autorizzato ai sensi dell'art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R. 250/1999;
- E' sempre consentito l'accesso nelle ZTL agli autoveicoli in servizio di emergenza, ai veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, ai risciò e velocipedi con limitazione della velocità al fine di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
- Le attività di carico/scarico in favore delle attività commerciali ubicate all'interno della ZTL, con mezzi fino a 35 quintali, sono consentite nelle sole ore di apertura della ZTL ovvero dal lunedì al venerdì dalle 4,00 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 17,00
- Nelle ore di chiusura della ZTL tali operazioni potranno essere effettuate utilizzando gli appositi stalli predisposti al di fuori della ZTL.

### PERIODO 16 OTTOBRE – 31 MARZO:

- **È VIETATO** il transito e la sosta nella Z.T.L.:  
dal Lunedì al Venerdì                      dalle 0,00 alle 04,00  
   dalle 10,30 alle 14,00  
   dalle 17,30 alle 24,00.  
  
Sabato    dalle 0,00 alle 04,00  
   dalle 10,30 alle 14,00  
  
Festivi    dalle 0,00 alle 24,00
- Negli orari di vigenza delle ZTL sono vietati l'ingresso, la circolazione e la sosta ai veicoli non autorizzati.
- I varchi di accesso alle ZTL sono controllati mediante un sistema di controllo telematico del transito veicolare, autorizzato ai sensi dell'art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R. 250/1999;
- E' sempre consentito l'accesso nelle ZTL agli autoveicoli in servizio di emergenza, ai veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, ai risciò e velocipedi con limitazione della velocità al fine di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
- Le attività di carico/scarico in favore delle attività commerciali ubicate all'interno della ZTL, con mezzi fino a 35 quintali, sono consentite nelle sole ore di apertura della ZTL ovvero dal lunedì al sabato dalle 4,00 alle 10,30 e dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 17,30.

### **FESTIVITA' NATALIZIE E PASQUALI**

Durante il periodo delle festività Natalizie e Pasquali, la Giunta Comunale, con apposito atto delibererà orari e giornate di chiusura al traffico.

### **Autorizzazioni al transito e alla sosta nelle ZTL**

**Negli orari in cui vige la disciplina della ZTL, possono accedere e sostare le seguenti categorie di veicoli:**

**A) AUTORIZZATI SENZA CONTRASSEGNO (a cura della Polizia Locale):**

*Queste categorie sono quelle che accedono abitualmente alle ZTL del Comune di Sulmona. Per esse non sono necessarie particolari formalità: ad eccezione della categoria "A.0" (polizie e soccorso) per i quali nulla occorre, sarà cura dell'avente diritto richiedere l'iscrizione della targa del veicolo nella "White List" in modo da evitare la rilevazione della targa dal sistema.*

**A.0.** Veicoli previsti dall'art. 117 del Codice della strada (mezzi di soccorso, forze di polizia, vigili del fuoco e pronto intervento).

**A.1.** Veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili.

**A.2.** Veicoli di trasporto pubblico in regolare servizio, compresi gli scuolabus, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili.

**A.3.** Taxi e autoveicoli da noleggio con conducente per operazioni di servizio, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili.

**A.4.** Autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili.

**A.5.** Veicoli o mezzi del Comune di Sulmona o di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici (a titolo esemplificativo: azienda sanitaria locale, società del servizio telefonico, elettrico o gas) per interventi di zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili.

**A.6.** Veicoli di associazioni/enti di assistenza adibiti al trasporto di persone invalide muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili, consentendone la sosta ai sensi del D.P.R. n. 503 del 24/07/96 solo negli stalli all'uopo predisposti.

**A.7.** Veicoli per servizi funebri purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili.

**A.8.** Veicoli di associazioni, enti e istituti di assistenza e cattura animali purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili.

**A.9.** Veicoli attrezzati per la rimozione forzata dei veicoli.

**A.10.** Veicoli di testate giornalistiche, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili, nel numero massimo di n. 1 veicolo per testata giornalistica o televisiva.

**A.11.** I titolari di "contrassegno per disabili" residenti nel Comune di SULMONA possono comunicare fino ad un massimo di N. 2 targhe da collegare al proprio contrassegno, per un periodo non superiore alla data di scadenza del contrassegno stesso. La sosta, comunque, dovrà avvenire negli appositi stalli all'uopo destinati. I titolari di "contrassegno per disabili" non residenti nel Comune di SULMONA, possono comunicare la necessità di transito nella Z.T.L., indicando la targa del mezzo con cui accedono. Ulteriori mezzi utilizzati da possessori "del contrassegno per disabili" dovranno essere comunicati entro e non oltre le 48 ore successive al transito in ZTL a mezzo e-mail all'indirizzo [ztl@comune.sulmona.aq.it](mailto:ztl@comune.sulmona.aq.it).

**A.12.** Veicoli nella disponibilità di magistrati e forze di polizia anche senza elementi che ne permettano la riconoscibilità.

**A.13** Veicoli destinati al trasporto medicinali, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano facilmente identificabili.

**A.14** Veicoli a servizio di medici in visita domiciliare urgente, purché espongano la dicitura "medico in visita domiciliare urgente".

**A.15** Veicoli per il servizio di consegna corrispondenza.

**A.16** Veicoli per servizi di consegna a domicilio di fiorai, pizzerie, ristoranti, alimentari, catering, lavanderie e simili: detti veicoli accedono e sostano (negli spazi in cui è consentita dal Codice della Strada) in ZTL limitatamente alle consegne da effettuare e previa esibizione di scontrino fiscale o altro documento atto a dimostrare la necessità dell'ingresso in ZTL, da esibire all'atto del controllo da parte degli Organi preposti.

## ***B) AUTORIZZATI CON CONTRASSEGNO (a cura della IV Ripartizione)***

### **B.1. RESIDENTI AUTORIZZAZIONE (A TEMPO INDETERMINATO)**

Veicoli nella disponibilità dei residenti nelle singole ZTL, limitatamente alla ZTL di residenza; a tali veicoli è consentito circolare e sostare (sempre negli spazi in cui la sosta è consentita dal Codice della Strada) esclusivamente nella ZTL per cui sono autorizzati. I residenti nelle ZTL dovranno presentare apposita istanza, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web istituzionale del Comune o, in forma cartacea, presso gli uffici del Comando della Polizia Locale. Il permesso di circolazione e sosta nella ZTL ai residenti sarà rilasciato gratuitamente in loro favore e avrà durata indeterminata (ovvero fino al perdurare della residenza in centro storico).

E' fatto espresso obbligo al titolare dell'autorizzazione in parola comunicare agli Uffici Comunali preposti il sopraggiungere di cause che, durante il corso di validità dell'autorizzazione, ne facciano venir meno il diritto in capo al titolare (ad esempio, trasferimento di residenza al di fuori della ZTL).

Il caso di cambio di veicolo, il titolare del permesso dovrà comunicare, tempestivamente, la nuova targa compilando il relativo modulo.

Gli uffici si riservano di effettuare controlli a campione al fine di verificare lo stato di residenza.

**B.1.1. I DOMICILIATI** sono equiparati ai residenti. A tal uopo devono dimostrare di dimorare abitualmente nella ZTL per un periodo non inferiore a tre mesi. Tale dimostrazione dovrà avvenire attraverso l'esibizione e la produzione di contratti di locazione, bollette consumi energia e/o gas o contratti d'uso regolarmente registrati che attestino la disponibilità di una unità abitativa all'interno della ZTL. Per questa categoria il permesso non può essere mai superiore alla durata del contratto di locazione o d'uso dell'immobile.

**B.2 I titolari** di esercizi pubblici o artigiani, **che abbiano sede all'interno della ZTL** e che svolgono **comprovata** attività di consegna/ritiro a domicilio, hanno diritto al permesso in ZTL con durata triennale come di seguito:

- attività di catering e fiorai, nonché sociale (per comprovate esigenze legate all'assistenza di persone residenti all'interno della Z.T.L.) dal lunedì alla domenica;
- generi alimentari dal lunedì al sabato escluso il giorno di chiusura;
- altre attività: es. lavanderie dal lunedì al sabato escluso il giorno di chiusura.

**B.3 Gli aventi titolo** attestante la disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia dove ricoverare il veicolo, in possesso di idoneo titolo registrato e autorizzato, ubicati nelle Z.T.L. o in altre vie il cui accesso implica il loro attraversamento. La locazione o vendita del posto auto (garage, area cortilizia etc.) comporterà la immediata perdita del diritto di accesso in ZTL e conseguente immediata revoca dell'autorizzazione senza ulteriore avviso, da parte della Polizia Municipale. Pertanto è fatto obbligo all'utente comunicare immediatamente agli Uffici Comunali preposti la perdita di disponibilità del garage o del posto auto/moto o area cortilizia, con restituzione del PASS posseduto.

## ***C) AUTORIZZATI CON PERMESSO BREVE (max. 3 giorni consecutivi, a cura della Polizia Locale)***

Su istanza degli interessati possono essere autorizzati al transito e alla sosta (negli spazi in cui è consentita dal Codice della Strada) i veicoli a servizio delle seguenti categorie di utenti, quando debbano svolgere attività all'interno delle ZTL:

**C.1** Veicoli di proprietà di installatori e manutentori di apparecchiature e/o infrastrutture che necessitano di accedere e stazionare temporaneamente nei luoghi degli interventi ubicati in Z.T.L (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, edili, assistenza tecnica di elettrodomestici, ecc.

**C.2** Rappresentanti di commercio, qualora abbiano un campionario pesante e/o ingombrante.

**C.3** Rappresentante di preziosi, per i quali, in deroga alla disciplina generale, è sempre consentita la sosta nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale in cui si recano per svolgere il proprio lavoro, come misura di salvaguardia dell'integrità fisica e patrimoniale.

**C.4.** I veicoli con portata massima fino a 35 q.li di ditte che operano per conto dell'Amministrazione Comunale, munite di idonea certificazione giustificativa a firma del dirigente responsabile. Tale certificazione consente la sosta operativa

per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività da svolgersi per conto dell'Amministrazione, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada.

**C.5** Veicoli d'impresa di pulizia a domicilio del cliente, solo per il tempo necessario allo scarico dei materiali necessari per l'attività.

**C.6** Veicoli di agenzie d'investigazione privata;

**C.7** Veicoli per spurgo fosse biologiche e fognature;

**C.8** Veicoli che trasportano donne in stato di gravidanza, soggetti con particolari problemi di salute con limitate capacità deambulatorie, attestate da apposito certificato medico e che trasportino soggetti che devono effettuare visita specialistica o controllo presso ambulatori o studi medici insistenti in Z.T.L.;

**C.9** Veicoli di imprese adibiti a traslochi;

**C.10** I veicoli con portata superiore a 35 q.li, con necessità di effettuare operazioni di carico/scarico (es. allestimento teatro) possono richiedere specifica autorizzazione alla polizia municipale. Tale autorizzazione consente la sosta operativa per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività che dovrà compiersi senza arrecare intralcio alla circolazione e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;

**C.11** Veicoli per l'accompagnamento dei soli sposi, servizio fotografico e addobbo floreale del luogo della cerimonia nuziale, limitatamente a n. 4 veicoli per la celebrazione di matrimoni;

**C.12** Veicoli per attività di speciali categorie di utenti, come artisti, tecnici delle manifestazioni o eventi pubblici, comizi, concerti, eventi sportivi (gare ciclistiche, raduno motociclisti, raduno auto e moto d'epoca, ecc.), eventi ludico ricreativi, enogastronomici, fieristici;

**C.13** Agli ospiti di strutture ricettive (hotel, alberghi, bed & breakfast e simili) è consentito il solo carico e scarico dei bagagli, che dovrà avvenire entro il limite di mezz'ora, esclusivamente con esposizione del disco orario sul veicolo. La struttura ricettiva dovrà espletare la procedura per l'autorizzazione all'ingresso in ZTL dei veicoli a servizio dei propri ospiti sul sito web istituzionale dell'Ente;

**C.14** I proprietari di case all'interno della ZTL che utilizzano le stesse saltuariamente e in modo non continuativo (**meno di 3 mesi l'anno**) possono far richiesta di autorizzazioni temporanee di accesso alla ZTL per il tempo in cui vi risiedono.

Autorizzazioni temporanee con durata maggiore di 3 giorni potranno essere rilasciate dalla Polizia Locale sulla base di una attenta valutazione della richiesta pervenuta.

Le richieste dovranno essere inviate all'indirizzo mail [ztl@comune.sulmona.aq.it](mailto:ztl@comune.sulmona.aq.it) ; in caso di accessi non programmabili, la mail dovrà essere inviata entro max 48 ore dall'ingresso del mezzo in ZTL con la giustificativa dell'emergenza.

### ***Sanzioni***

Al conducente e all'obligato in solido del veicolo non autorizzato è applicata la sanzione per il transito e/o la sosta, secondo la previsione normativa del Codice della Strada.

La mancata esposizione del contrassegno autorizzativo comporta la sanzione ai sensi dell'art. 7 del C.d.S.